

**COMUNE DI POGGIBONSI**

**Provincia di Siena**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE**

## **INDICE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 – Definizione delle entrate**
- Art. 3 – Regolamentazione delle entrate**
- Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

### **TITOLO II: GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 5 – Forme di gestione delle entrate**
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate**
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo**
- Art. 8 – Rapporti con i cittadini**
- Art. 9 – Sanzioni**
- Art. 10 – Compensazioni**
- Art. 11 – Tutela giudiziaria**

### **TITOLO III: RISCOSSIONE VOLONTARIA**

- Art. 12 – Forme di riscossione volontaria**
- Art. 13 – Autotutela**
- Art. 14 – Rimborsi**
- Art. 15 – Accertamento con adesione**

### **TITOLO IV: RISCOSSIONE COATTIVA L. N. 160/2019**

- Articolo 16 - Oggetto**
- Articolo 17- Recupero bonario**
- Articolo 18 - Accertamento esecutivo tributario**
- Articolo 19 - Accertamento esecutivo patrimoniale**
- Articolo 20 - Riscossione coattiva**
- Articolo 21 - Interessi moratori**
- Articolo 22 - Costi di elaborazione e notifica**
- Articolo 23 - Rateizzazione**
- Articolo 24- Discarico per crediti inesigibili**
- Articolo 25 - Ingiunzioni di pagamento**
- Articolo 26 - Disposizioni finali**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
  - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente;
  - d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

### **Art. 3**

#### **Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze -, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, avendo riguardo al conseguimento del miglior rapporto costo/benefici dei servizi cui si riferiscono.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 5**

#### **Forme di gestione**

1. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e riscossione, è scelta tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

a. Gestione diretta in economia, anche nelle forme associative con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30-31-32 della Legge n. 267/00;

b. Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 della Legge n. 267/00;

c. Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 113, comma 1 Legge n. 267/00) i cui soci privati siano scelti fra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997;

d. Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici e mediante procedura di gara, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D. Lgs. N. 112/99, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del settore che gestisce le relative entrate, sceglie la forma di gestione tra quelle indicate al precedente comma 1.

### **Art. 6**

#### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il Funzionario Responsabile cura:

a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) Cura il contenzioso tributario e sta in giudizio nelle procedure contenziose in materia tributaria;

e) Dispone i rimborsi;

f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

5. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 7**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributo, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

#### **Art. 8**

##### **Rapporto con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 23.12.1997, come modificati dal D. Lgs. 05.06.1998, n. 203, sono graduate con delibera adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

4. Gli interessi moratori sono fissati nella misura di tre punti percentuali in aggiunta al tasso legale, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti dei singoli tributi.

#### **Art. 10**

##### **Compensazioni**

1. Su istanza dei contribuenti o su iniziativa dell'ente si può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di entrate comunali, ai sensi

del comma 167 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 1241 del codice civile.

2. Il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate concernenti attività commerciali o produttive, sono subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti (art. 15 ter D.L 34/2019, L. 58/2019).

### **Art. 11**

#### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.199, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti abilitati.

### **TITOLO III RISCOSSIONE VOLONTARIA**

#### **Art. 12**

#### **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.

#### **Art. 13**

#### **Autotutela**

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

#### **Art. 14**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

#### **Art. 15**

#### **Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, a cui viene fatto espresso rinvio, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e previa adozione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, in caso di sussistenza di materia concordabile, può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza in carta libera per addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito.
3. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di gg. 90, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Entro gg. 15 dalla ricezione dell'istanza, qualora la natura dell'obbligazione tributaria renda legittima l'applicazione dell'istituto, l'Ufficio formula al contribuente l'invito a comparire. La mancata comparizione comporta rinuncia alla definizione dell'atto mediante applicazione del presente istituto.



5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
6. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile in accordo con il contribuente,
7. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del Funzionario Responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

## **TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 16 - Oggetto**

1. Il presente Titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 17- Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato

in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

### **Articolo 18 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'avviso non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori ad euro 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità (comma 794).

### **Articolo 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 20 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Poggibonsi;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 21– Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 22 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento

delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

### **Articolo 23 - Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, salve le spese, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
  1. La rateizzazione resta comunque subordinata alla situazione di difficoltà economica finanziaria del richiedente. **A tale scopo, per accedere ad un piano di rateizzazione, le persone fisiche, i titolari di ditta individuale) e le società semplici dovranno corredare la propria istanza di accesso presentando idonea documentazione attestante il valore dell'indicatore della propria situazione economica ISEE, che non dovrà essere superiore ad Euro 25.000,00. Per le società semplici allegare il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali allegare il valore dell'indicatore della situazione economica del titolare della ditta. Per le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e società di persone, l'istanza dovrà essere corredata da adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti), sulla base dei seguenti parametri:**
    - a) **indice di tesoreria: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passività correnti. Esso deve risultare inferiore ad 1.**  
**In caso di indice di tesoreria superiore ad 1 il piano di rateizzazione può essere concesso solo dietro prestazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.**
  2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 21, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, nonché **degli oneri di riscossione di cui all'art. 1 comma 803 della Legge n. 160/2019.**
  3. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono

comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della rateizzazione. In questo caso, su nuova richiesta del contribuente moroso, causa il peggioramento della propria situazione economica, è possibile rimodulare le rate relative all'importo ancora dovuto riportando, nel nuovo piano di rientro, come data ultima utile per l'estinzione dell'intero debito, la data già indicata nell'ultima rata di pagamento del precedente piano decaduto.
5. E' stabilito in € 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del debito oggetto di rateizzazione.
- 6. Non è possibile concedere un nuovo piano di rateizzazione nel caso in cui il pagamento delle rate relative al precedente piano non sia in regola con le scadenze indicate.**
- 7. Il piano di rateizzazione, una volta corredato dalla documentazione come sopra richiesta, verrà concesso una volta divenuto esecutivo il relativo atto di accertamento (decorsi gg. 60 dalla notifica).**

#### **Articolo 24 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Articolo 25 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 26- Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.